

LA CASSAZIONE TORNA A PRONUNCIARSI SUL (DIFFICILE) BILANCIAMENTO TRA DIRITTO ALL'OBLIO E DIRITTO DI CRONACA

A neppure un anno di distanza dalla pronuncia delle Sezioni Unite n. 1968 del 22 luglio 2019, con la recente ordinanza n. 7559 del 27 marzo 2020, la Corte di Cassazione è tornata ad affrontare la tormentata questione del bilanciamento tra il “diritto all’oblio” della persona a che certe vicende della propria vita, non più attuali o non più suscettibili di apprezzabile interesse da parte della collettività, non trovino più diffusione nei mezzi di comunicazione ed il contrapposto diritto della collettività ad essere informati e, conseguentemente, dei mezzi di comunicazione ad informare, arrivando ad enucleare principi non del tutto coincidenti, anche se la diversa prospettiva, come spiegato dalla stessa Corte, trova ragione nel differente campo d’indagine delimitato nella precedente sentenza.

Ma partiamo dai fatti.

La questione da ultimo sottoposta all’esame della Suprema Corte prende le mosse dalla pubblicazione su un quotidiano di due articoli riguardanti il rinvio a giudizio e la condanna in primo grado di un noto imprenditore nel campo della tipografia; dall’edizione cartacea del quotidiano, gli articoli erano poi confluiti nell’archivio storico del sito internet del quotidiano stesso. Nel frattempo, la vicenda giudiziaria aveva fatto il suo corso e l’imprenditore era stato assolto in appello, con sentenza poi confermata in Cassazione, ma i due articoli continuavano ad essere presenti nell’archivio storico del sito del quotidiano e facilmente reperibili sul web anche attraverso i motori di ricerca generici.

L’erede dell’imprenditore, nel frattempo deceduto, si era rivolto al Garante Privacy chiedendo la rimozione degli articoli dal sito web del quotidiano o, in subordine, che della notizia venisse dato un aggiornamento e che venisse effettuata la deindicizzazione dai comuni motori di ricerca sul web, invocando la tutela fornita dal Codice Privacy (nel testo del D. Lgs. 196/2003 vigente prima del Reg. UE/2016/679, c.d. GDPR, recepito in Italia con D.Lgs. 101/2018), ma sia il Garante sia il Tribunale di Milano avevano sostanzialmente respinto le domande proposte (anche perché il quotidiano aveva *medio tempore* fornito un aggiornamento della vicenda e i

due articoli erano stati deindicizzati e risultavano reperibili soltanto nell'archivio del sito del quotidiano).

Ebbene, la Suprema Corte ha ritenuto che il diritto costituzionale della collettività all'informazione e del quotidiano ad informare debba prevalere sul diritto del singolo ad essere dimenticato ma che, in ogni caso, l'identità personale del titolare del dato diffuso debba essere validamente tutelata - e sia effettivamente tutelata - tramite la deindicizzazione degli articoli dai motori di ricerca generici e il costante aggiornamento della notizia: tali tutele, infatti, rappresentano un ragionevole compromesso, in virtù del quale è possibile (i) garantire il diritto della collettività a ricostruire le vicende del titolare del dato diffuso e dei media alla conservazione in archivio del dato stesso e contestualmente (ii) tutelare l'interessato da azioni di ricerca mosse da ragioni causali o futili, rendendo l'anzidetto dato accessibile solamente attraverso la specifica ricerca tramite l'archivio storico del sito del quotidiano medesimo ma non mediante l'utilizzo dei comuni motori di ricerca.

Nella parte motivazionale, la Cassazione ripercorre l'evoluzione del diritto all'oblio, inizialmente inteso quale diritto alla riservatezza (ossia diritto di ogni persona a non veder pubblicata nuovamente una notizia in passato legittimamente divulgata), ma che a seguito dello sviluppo di Internet, dove una notizia ivi inserita non viene più cancellata e permane illimitatamente disponibile e accessibile a tutti, ha mutato la propria accezione in diritto alla "protezione dei dati personali" e alla cancellazione dei dati che si ritengono lesivi della propria persona in quanto non più attuali e, conseguentemente, privi di alcun interesse pubblico, con il fine della tutela dell'"identità personale del soggetto".

Vengono dunque esaminati i numerosi precedenti delle Corti nazionali e sovranazionali in materia di bilanciamento tra il diritto all'oblio e il diritto di cronaca e vengono richiamati i soli presupposti in presenza dei quali il primo può subire una legittima compressione a favore del secondo, quali la rilevanza della notizia ai fini di un dibattito di interesse pubblico, l'interesse effettivo ed attuale alla diffusione dell'immagine o della notizia, l'elevato grado di notorietà del soggetto rappresentato e le modalità impiegate per ottenere e nel dare l'informazione (Cass.

n. 6919/2018; Corte EDU 28/06/2018, M.L. e W.W. c. Germania; Corte EDU, 19/10/2017, Fuschsmann c. Germania).

La Suprema Corte dà poi conto della recente pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite 22/07/2019, n. 1968, chiarendo peraltro che tale fattispecie riguardava soltanto una delle tre possibili declinazioni del diritto all'oblio, (i) quella di chi desidera non vedere nuovamente pubblicate notizie relative a vicende in passato legittimamente diffuse quando è trascorso un certo tempo tra la prima e la seconda pubblicazione, mentre non concerneva (ii) situazioni connesse all'uso di internet e all'esigenza di contestualizzazione o (iii) alla cancellazione di dati. In tale occasione, dunque, l'intervento nomofilattico delle Sezioni Unite si era limitato al primo campo d'indagine, avente ad oggetto non tanto il bilanciamento tra diritto all'oblio e diritto di cronaca quanto piuttosto tra diritto all'oblio e diritto alla rievocazione storiografica; rievocazione che deve ritenersi lecita solo nell'ipotesi in cui si riferisca a personaggi che destino nel momento attuale l'interesse della collettività, sia per ragioni di notorietà sia per il ruolo pubblico rivestito: in caso contrario, prevale l'interesse del singolo alla riservatezza rispetto ad avvenimenti del passato lesivi della dignità e dell'onore e dei quali si sia "ormai spenta la memoria collettiva".

Chiarito quanto sopra, si comprende perché la Suprema Corte, con la pronuncia oggi in esame, non abbia ritenuto applicabile pedissequamente il principio espresso dalla Cassazione a Sezioni Unite ad una situazione la cui peculiarità risiede nella necessità di stabilire se la libertà di informazione che si estrinseca attraverso la conservazione dei dati concernenti eventi del passato nell'archivio storico del sito di un quotidiano possa prevalere sul diritto del titolare del trattamento ad essere dimenticato ed eventualmente con quali limiti.

La Suprema Corte attribuisce invece valore di "precedente", per l'affinità della fattispecie, alla sentenza Cass. n. 5525/2012 con la quale è stato riconosciuto espressamente il diritto soggettivo di ogni singolo individuo a che le informazioni che lo riguardano, presenti on-line, vengano sempre aggiornate, in modo che l'identità personale dell'interessato risulti fedelmente rappresentata nel suo dinamico avvenire ma senza che ciò possa comportare l'imposizione della cancellazione dal web delle informazioni passate, finendo dunque per affermare il principio

secondo cui l'archiviazione on-line di articoli giornalistici per finalità storiche è lecita e riveste notevole importanza sotto il profilo documentaristico conservativo (tanto che con il GDPR il fine di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica, scientifica o a fini statistici può, a certe condizioni, costituire un limite al diritto all'oblio), ed il mero trascorrere del tempo non può comportare, *ex se*, il venir meno dell'interesse alla conoscenza del dato di cronaca; ciò peraltro solo se persiste l'interesse pubblico alla conoscenza del fatto avvenuto in epoca passata, e a condizione che il predetto fatto venga contestualizzato e aggiornato rispetto ai successivi sviluppi della corrispondente vicenda (cfr. anche Cass. 13161/2016).

Pertanto la Suprema Corte ha respinto il ricorso proposto dall'erede dell'imprenditore, riconoscendo il provvedimento del Garante Privacy e la sentenza del Tribunale di Milano in linea con la giurisprudenza sopra richiamata sulla sussistenza dei parametri in presenza dei quali soltanto può legittimamente affermarsi la prevalenza del diritto di informazione sul diritto all'oblio e ritenendo dunque che *“sussiste, ex art. 21 Cost., un generale diritto alla conoscenza di tutto quanto in origine lecitamente veicolato al pubblico, con conseguente liceità del fine del trattamento dei dati personali contenuti in archivio; tuttavia, tale diritto incontra un limite, in applicazione del D. Lgs. N. 196 del 2003, art. 11, nella fattispecie in cui la permanenza del dato nell'archivio informatico, per la sua potenziale accessibilità, comporti un tale vulnus alla riservatezza dell'interessato (con conseguente immediata ripercussione sulla propria reputazione) da minarne in misura apprezzabile l'esplicazione dei diritti fondamentali della persona in ambito relazionale”*.

Nel caso concreto, l'aggiornamento delle vicende contenute negli articoli reperibili nell'archivio on-line del quotidiano e la deindicizzazione dai motori di ricerca generali sono stati ritenuti dalla Cassazione una soluzione di ragionevole compromesso, soddisfacente per bilanciare i diritti del singolo con quelli della collettività, mentre la rimozione dall'archivio si sarebbe rivelata sproporzionata rispetto al punto di equilibrio così delineato.

Del resto, anche la Grande Sezione della Corte di Giustizia UE 24/09/2019 n. 136 ha recentemente affermato il principio per cui i gestori dei motori di ricerca generici sono tenuti alla deindicizzazione di dati sensibili (opinioni politiche, religiose, vita sessuale, informazioni

giudiziarie) previo bilanciamento con i diritti della collettività e salve le eccezioni previste dal GDPR (seppur limitatamente alle versioni dei motori riferibili agli Stati intra-UE), quando si constati che i diritti fondamentali della persona prevalgono sul diritto del pubblico ad avere accesso alla notizia, tenuto conto di tutte le circostanze concrete.

Un'ultima notazione.

Il caso esaminato da Cass. n. 7559/2020 riguardava, come si è visto, una persona nota.

Peraltro, come anche sottolineato nella pronuncia dalla Suprema Corte, oggi il diritto all'oblio non riguarda più soltanto personaggi noti, ma visto l'utilizzo di internet e la quantità di informazioni che vengono riversate in rete, soprattutto tramite i social network, ciascuno individuo è potenzialmente esposto al pubblico dominio e ha una identità personale e sociale da proteggere (etica, ideologica, professionale, intellettuale), con ciò intendendosi il diritto a che sia rappresentata all'esterno una completa ed attuale informazione della propria identità e al controllo sulla diffusione di dati e informazioni passate, come del resto reso evidente dal GDPR e dalla tutela così approntata alla protezione dei dati personali, comprendente anche il diritto all'oblio.

Avv. Angela Currarini

Dott. Giovanni Torielli